

**ACCORDO INTEGRATIVO  
TRA  
LA SOCIETA DI SERVIZI VALLE D'AOSTA  
E  
OO.SS.  
PER  
LA GESTIONE DELL'ISTITUTO DEL PART TIME  
PER I DIPENDENTI ASSUNTI CON IL PROFILO DI  
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI  
IMPIEGATI TECNICI  
CCNL STUDI PROFESSIONALI**

Il presente accordo integrativo ha durata per il periodo decorrente dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021 e sarà tacitamente rinnovato salvo disdetta da una delle parti entro un mese dalla scadenza.

Per la Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.:

PRESIDENTE - Michel Luboz

CONSULENTE - Matteo Fratini


Per le Organizzazioni sindacali:

CGIL/Filcams Gabriele Matterana

CISL/Fisascat Giorgio Piacentini

SAVT Piero Epiney

UIL/Uiltucs Raffaele Statti



1 - Il dipendente può avanzare istanza di trasformazione della propria prestazione lavorativa a tempo parziale, consapevole che l'eventuale accoglimento dell'istanza comporterà un consequenziale riproporzionamento della retribuzione in godimento così come previsto dal CCNL applicato.

2 - Le richieste possono essere formulate secondo le seguenti previsioni:

- tempo parziale settimanale orizzontale/verticale al 84,375% corrispondente ad una prestazione di 33,75 ore settimanali;
- tempo parziale settimanale orizzontale/verticale al 50% corrispondente ad una prestazione di 20 ore settimanali;

3 - La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale su istanza dei lavoratori sarà concessa nel limite massimo del 10% del Full Time Equivalente in organico. Laddove le istanze siano superiori la Società darà applicazione al comma 8.

4 - La Società avrà comunque la facoltà di richiedere, per motivate esigenze tecnico-organizzative,

variazioni di orario ai singoli dipendenti.

5 - La domanda di ammissione al rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno al fine di consentire la trasformazione del rapporto, qualora vi sia la disponibilità di posti a partire dal 1° gennaio.

In fase di prima applicazione nell'anno 2020 le domande dovranno pervenire entro il 8 marzo e le eventuali trasformazioni avranno validità dal 1° aprile 2020.

La domanda si intende presentata alla data di registrazione al protocollo della Società, alla data di spedizione tramite Raccomandata a mano o A/R o tramite inoltro via e-mail pec: [societaservizivdaspa@legalmail.it](mailto:societaservizivdaspa@legalmail.it)

Nella domanda, da redigere su modulistica fornita dall'ufficio personale, dovranno essere indicati, pena la decadenza:

- l'entità oraria del tempo parziale richiesto, secondo le percentuali indicate nel precedente comma 2;
- l'articolazione proposta dell'orario di lavoro;
- le motivazioni della richiesta, con specifica delle eventuali situazioni familiari e/o personali che diano titolo di precedenza;
- l'eventuale intenzione di svolgere altra attività lavorativa, autonoma o subordinata.

6 - La domanda di ammissione al rapporto di lavoro a tempo parziale è vincolante. Potrà essere revocata esclusivamente entro il 30 novembre dello stesso anno, o, in fase di applicazione, entro il 18 marzo 2020, tramite raccomandata a mano o pec all'indirizzo [societaservizivdaspa@legalmail.it](mailto:societaservizivdaspa@legalmail.it)

7 - Le domande possono essere avanzate per il periodo temporale fino al 31 dicembre di ogni anno o a tempo indeterminato nel numero pari al 10% degli aventi diritto (esempio su 30 FTE il 10%, ovvero 3 possono richiedere il PT, il 10% di questi 3, ovvero 1, potrà chiedere il PT a tempo indeterminato).

8 - Nel caso in cui le richieste siano superiori al 10% del FTE la Società potrà concedere il rapporto di lavoro a tempo parziale secondo le seguenti priorità a prescindere dalla data di presentazione dell'istanza:

- dipendente titolare di legge 104/92 in quanto affetto da handicap grave;
- dipendente titolare di legge 104/92 in quanto affetto da handicap semplice;
- genitore con figli minorenni con disabilità certificata;
- assistenza di un soggetto componente il nucleo familiare del lavoro con handicap legge 104/92 e/o patologia oncologica;
- assistenza figli minori di 3 anni;
- lavoratori che comprovino, con adeguata documentazione, esigenze di carattere personale o familiare, di natura eccezionale;
- particolari situazioni familiari e/o personali debitamente documentati;
- assistenza figli minori;
- anzianità anagrafica privilegiando il lavoratore più anziano;

9 - La richiesta di trasformazione di rapporto di lavoro potrà subire per ragioni organizzative una modifica della prestazione da rendere in aumento o diminuzione. Sarà facoltà della Società variare le sedi di lavoro dell'istante. In conseguenza di tali modifiche, di sedi e di orario, il lavoratore avrà la facoltà di recedere dall'istanza presentata prima dell'inizio dell'attività lavorativa trasformabile a tempo parziale, laddove la modifica imposta rispetto alla richiesta non sia reputata sostenibile dallo stesso.

10 - Le istanze non accolte decadranno automaticamente